



# Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano - Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)*

### **POLIZZA FIDEIUSSORIA LICENZA INVESTIGAZIONE PRIVATA (ai sensi dell'art. 137 T.U.L.P.S.)**

### ***"POLIZZA LICENZA INVESTIGAZIONE PRIVATA"***



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E BENEFICIARIO**

**Art. 1 – Oggetto della garanzia**

La fideiussione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza di investigazione privata, ai sensi dell'art. 137 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo gli importi indicati nella tabella dell'allegato F2 del D. M. n. 269 del 01.12.2010.

**Art. 2 – Durata della garanzia**

La presente garanzia ha una durata pari al periodo indicato in scheda di polizza e agirà nelle forme e modalità di cui all'art.137 T.U.L.P.S.

**Art. 3 – Pagamento del risarcimento**

Il pagamento degli importi dovuti in base alla presente garanzia verrà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dalla richiesta scritta del Beneficiario, restando inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. Civ.. La Società, nel periodo di durata della garanzia, ossia in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato, rinuncia ad avvalersi del termine di decadenza previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C..

Il mancato pagamento del premio da parte del Contraente non potrà essere opposto in nessun caso al Beneficiario.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dalla Società.

**Art. 4 – Surroga**

La Società subentra al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 5 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notificazioni alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a mezzo PEC o altri mezzi analoghi indirizzati esclusivamente alla sede della sua Direzione Generale, indicata nella scheda di polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Beneficiario, per qualsiasi controversia dovesse sorgere nei confronti di esso.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE**

**Art. 6 – Durata – Calcolo del Premio**

La presente garanzia ha una durata pari al periodo indicato in scheda di polizza. Il premio è conseguentemente calcolato in base alla suddetta durata. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile. In caso di minor durata della garanzia, il premio è comunque dovuto dal Contraente e rimane acquisito alla Società.

**Art. 7 – Regresso – Surroga**

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme versate in forza della polizza, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C., e rinuncia inoltre ad ogni eccezione o contestazione relativa all'avvenuto pagamento da parte della Società. L'impegno si estende anche agli interessi di mora calcolati in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e s.m.i. e tale tasso decorrerà trascorsi 5 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata al Contraente. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 8 – Rinuncia alle azioni cautelari**

Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento di quanto dovuto in forza delle Condizioni di polizza.

**Art. 9 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 – Forma delle comunicazioni alla Società**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla scheda della polizza stessa, o a mezzo di PEC all'indirizzo di seguito indicato: **elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it**.

**Art. 11 – Foro competente**

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

